



Istituto Istruzione Superiore De Castro -Contini O R I S T A N O  
Piazza Aldo Moro,2 Tel 0783-70110 CF: 90050990952  
Mail [ORIS011007@istruzione.it](mailto:ORIS011007@istruzione.it) - Pec. [ORIS011007@pec.istruzione.it](mailto:ORIS011007@pec.istruzione.it)

Circ. n.73

Oristano 28.01.2026

### **Ai Docenti a tempo determinato con contratto a tempo determinato**

#### **OGGETTO: godimento ferie a. s. 2025/26;**

Alcune recenti orientamenti giurisprudenziali, indirizzati dalla Corte di Cassazione (ord. Sez. lavoro N. 14268 del 15/5/22 e ord. Sez. lavoro n. 16715/2024) hanno posto l'accento sulle modalità e i tempi di fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato, correlandole ad altre fonti normative che impediscono al datore di lavoro, in questo caso il Dirigente Scolastico, di monetizzare le ferie non godute attraverso la corresponsione dell'indennità sostitutiva.

Considerato che *"in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva"* e che *"i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle attività"* con la presente si ricorda **tutto il personale docente assunto a tempo determinato con scadenza di contratto al 30/06, o con contratto di supplenza breve e saltuaria** che le ferie spettanti devono essere fruito durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, entro la vigenza del contratto di lavoro (L. 228/2012 art. 1, c. 54/56)

Pertanto il personale interessato è **invitato a programmare e/o presentare la propria domanda di ferie**, secondo le consuete modalità predisposte dagli uffici di segreteria, così da poterne fruito entro il termine del periodo di prestazione del lavoro. Si ricorda che le ferie possono esse godute durante i periodi di interruzione dell'attività didattica.

In caso di mancato assolvimento il docente, espressamente informato, perde il diritto al godimento delle ferie e alla eventuale indennità sostitutiva.

Ricordo altresì che le giornate di ferie fruito con le stesse modalità dei permessi retribuiti per motivi personali e familiari - **fino a sei giorni** - vanno defalcate dal calcolo complessivo dei giorni a cui si ha diritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Giuseppe Scarpa)